



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (ASP)

Sommario:

Art. 1 - Oggetto.....	pag. 1
Art. 2 - Compiti e funzioni.....	pag. 1
Art. 3 - La Struttura Tecnica Permanente di Supporto.....	pag. 2
Art. 4 - Sede, composizione e funzionamento.....	pag. 2
Art. 5 - Compiti del Presidente.....	pag. 2
Art. 6 - Durata, decadenza, revoca e dimissioni.....	pag. 2
Art. 7 - Disposizioni finali.....	pag. 3

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), di seguito indicato con l'acronimo O.I.V.

Art. 2 - Compiti e funzioni

L'Organismo Indipendente di Valutazione secondo l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs n. 74/2017:

- a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, e al dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.



Art. 3 - La Struttura Tecnica Permanente di Supporto

1. L'OIV esercita in piena autonomia i compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento ed è supportato dalla Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV.
2. La Struttura Tecnica Permanente è dotata di specifiche risorse con competenze trasversali ed assicura all'O.I.V. il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di volta in volta richieste.
3. La Direzione Aziendale, anche per il tramite della citata Struttura, garantisce che l'OIV disponga dei dati necessari per le proprie attività, con particolare riguardo ai casi di scadenze temporali di previsioni normative.

Art. 4 - Sede, composizione e funzionamento

1. L'OIV ha sede presso l'Azienda, è composto da tre membri e si riunisce in seduta ordinaria in presenza e/o da remoto almeno una volta al mese, con il vincolo minimo complessivo di 12 riunioni in un anno solare.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Organismo con mail inviata ai singoli componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvi i casi d'urgenza.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2 componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso in cui alla riunione partecipi un componente ed il presidente, prevarrà il voto di quest'ultimo, nel caso in cui fossero presenti due componenti e non vi sia unanimità, la decisione è rinviata alla riunione successiva.
5. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i dirigenti, i titolari di posizioni organizzative e/o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.
6. Delle sedute è redatto verbale a cura dell'OIV per il tramite del Segretario della Struttura Tecnica permanente di Supporto all'OIV che ne garantisce la custodia. Il verbale è approvato in seduta e firmato al termine della stessa in caso di riunione in presenza, in quella successiva in caso di riunione da remoto. L'apposizione della firma potrà avvenire anche in modalità digitale.
7. L'OIV può accedere ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati, ai documenti amministrativi e può richiedere verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
8. L'OIV si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento Ue 2016/679 e s.m.i.

Art. 5 - Compiti del Presidente

Il Presidente coordina l'attività dell'OIV, a tal fine convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno, coordina l'attività operativa dei singoli componenti.

Art. 6 - Durata, decadenza, revoca e dimissioni

1. Il mandato ha durata triennale, decorre dalla data di costituzione dell'Organismo ed è rinnovabile una volta, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva pubblica.
2. A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione che li ha designati.
3. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata, nel rispetto delle norme di riferimento.
4. La mancata partecipazione a tre sedute, anche non consecutive in un trimestre, in assenza di motivata e valida giustificazione, comporta la decadenza dell'incarico per giusta causa.
5. Come previsto dal comma 2 dell'art 7 del D.M. del 6 agosto 2020, l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o



cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

6. In caso di revoca, decadenza o dimissioni di un componente OIV, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione, bandendo un avviso di selezione pubblica. L'incarico del nuovo componente avrà durata triennale a partire dalla decorrenza prevista nel suo contratto.

7. A seguito della cessazione dalle funzioni, il compenso del componente OIV è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è adottato con provvedimento dal Direttore Generale su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione sull'albo pretorio dell'ASP.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia.